

## NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c.p.a.

Il sottoscritto Avv. Prof. Angelo Clarizia (Pec: [angelo.clarizia@pec.it](mailto:angelo.clarizia@pec.it)) difensore del Sig. Fabrizio Caravita (C.F.: CRVFRZ90H06C352M), nato il 6.6.1990 a Catanzaro, **in esecuzione dell'ordinanza collegiale del 19 aprile 2018, n. 4363 resa dal Tar Lazio, Roma, Sez. I Bis, nel giudizio R.G. 11986/2017.**

### AVVISA CHE

- l'Autorità innanzi alla quale si procede è: Tar Lazio, Roma, Sez. I Bis;
- il numero di registro generale del ricorso è: NRG 11986/2017
- che il nome del ricorrente è: sig. Fabrizio Caravita (C.F.: CRVFRZ90H06C352M), nato il 6.6.1990 a Catanzaro
- che l'Amministrazione intimata è il MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI in persona del legale rappresentante p.t. e la COMMISSIONE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DEL CONCORSO, PER ESAMI E TITOLI, PER IL RECLUTAMENTO DI 1598 ALLIEVI CARABINIERI EFFETTIVI, PUBBLICATO NELLA G.U.R.I. 4° SERIE SPECIALE, N. 25 DEL 31 MARZO 2017, in persona del Presidente p.t.;
- che i provvedimenti impugnati con il ricorso sono:
  - il verbale di "non idoneità" psico-fisica n. 352145/2-11 di Prot. del 4.10.2017 espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017, nei confronti del sig. Fabrizio Caravita e conseguentemente della non ammissione a sostenere le ulteriori prove concorsuali;
  - il giudizio diagnostico del 3.10.2017 CipCNSR: 680519 reso in sede di visita psichiatrica dal medico dell'Ufficio Sanitario – Sezione Visite Speciali del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei confronti dell'aspirante Sig. Fabrizio Caravita contenente anche la relativa valutazione dello stato psichico;
  - della graduatoria eventualmente pubblicata nelle more della proposizione del presente ricorso;

- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale;  
i provvedimenti impugnati con atto di motivi aggiunti sono:
- il Decreto del 12.12.2017 (prot. n.45/8-5-2 CC di prot.) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 38 dell'11.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale che abroga e sostituisce il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1;
- la graduatoria finale di merito, allegata al decreto sub a), di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;
- ove e per quanto occorra, la graduatoria finale di merito, allegata al decreto sub a), di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
- il verbale n. 38 dell'11.12.2017, con il quale si è proceduto, ad abrogare e sostituire il decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/8-5-1 CC del 4.12.2017 ed alla rettifica e formazione delle nuove graduatorie di merito;
- il decreto del 4.12.2017 (prot. n.45/8-5-1 CC di prot.) con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 37 dell'1.12.2017, della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in quadriennale ed in particolare la graduatoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, anche nella parte in cui ha destinato, all'art. 3, comma 3, stesso decreto i 109 posti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, non assegnati per mancanza di candidati idonei, in

- aggiunta ai posti di cui alla lettera c) del citato comma 1 dell'articolo 1;
- la graduatoria finale di merito, allegata al decreto sub e), di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra gli idonei;
  - ove e per quanto occorra, la graduatoria finale di merito, allegata al decreto sub e), di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del bando di concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
  - il verbale n. 37 dell'1.12.2017, con il quale si è proceduto, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 5, del bando di concorso, alla formazione delle graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali;
  - tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

INDICA DI SEGUITO IL

**SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:**

***I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 2014. ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE DEL PROFILO SANITARIO (PS) INDICATO NELL'ART. 10 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.***

L'impugnato provvedimento è affetto da palese vizio di legittimità per assoluta carenza di motivazione.

In considerazione del fatto che sia il coefficiente 1 che il coefficiente 2 (assegnato al ricorrente) indicano l'insussistenza di patologie o alterazioni patologiche rilevanti, il giudizio di inidoneità fondato su tale coefficiente è manifestamente illegittimo e sproporzionato.

Parimenti illegittima è la deroga alla regola generale dei coefficienti prevista dalle Forze armate dei Carabinieri nel bando di concorso in oggetto.

Infatti, il predetto bando concorsuale non ha indicato affatto le differenze tra i due coefficienti

(1 e 2), non ha specificato in presenza di quali disturbi funzionali avrebbe dovuto essere assegnato il coefficiente 2 escludente e non ha spiegato per quali ragioni i disturbi non rilevanti impedivano il reclutamento del candidato.

In tale prospettiva, si impugna l'art. 10 del bando di concorso nella parte in cui richiede il possesso del coefficiente minimo di 1 per la "Psiche" dei candidati in quanto tale requisito è manifestamente illogico e immotivato oltre che eccessivamente restrittivo.

**II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INFONDATEZZA DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI VALUTAZIONI OPERATE NELL'AMBITO DI ANALOGO CONCORSO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Il giudizio di inidoneità della Commissione sembra recepire apoditticamente quanto riscontrato nella visita psichiatrica del 3.10.2017 dal medico del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri in ordine allo *status* psichico del ricorrente.

Tuttavia, tale valutazione è manifestamente illogica e contraddittoria.

*In primis* perché contiene in sé elementi contrastanti: non si comprende come possa ragionevolmente riscontrarsi un atteggiamento e una personalità insicuri e ansiosi se al contempo si ravvisano una coscienza integra e lucida, un eloquio fluido con tono di voce normo-modulato, un pensiero normale per forma e contenuto, percezioni pronte e libere e un tono dell'umore normo-orientato.

In secondo luogo, in quanto il possesso dei prescritti requisiti psico-fisici in capo al ricorrente è già stato riconosciuto e dimostrato all'atto degli accertamenti condotti preliminarmente nell'ambito del precedente concorso per Volontario in Ferma Prefissata di 1 anno nell'Esercito Italiano.

**III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INFONDATEZZA DEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ ESPRESSO DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI FATTO. ECCESSO DI POTERE PER**

***ARBITRARIETÀ DEL GIUDIZIO. MANCATA CORRISPONDENZA DEI TEST SOMMINISTRATI RISPETTO AL GIUDIZIO FINALE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE.***

Gli atti impugnati sono altresì illegittimi in quanto dall'accertamento sanitario effettuato dal sig. Caravita presso la ASL di Catanzaro in data 13 dicembre 2017 e dalla perizia psichiatrica resa dal dott. Notarangelo in data 18 dicembre 2017 si evince chiaramente, da un lato, il possesso dei requisiti psico-attitudinali in capo al ricorrente e, dall'altro, la manifesta irragionevolezza del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione esaminatrice del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nei suoi confronti.

**LE CONCLUSIONI DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI:**

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, adito:

- 1) in via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati ed ammettere con riserva il ricorrente alle altre fasi del concorso;
- 2) in via principale accogliere il ricorso e i motivi aggiunti e annullare il provvedimento di non idoneità emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri nel concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri effettivi riservato ai sensi dell'art. 2199 del D.Lgs. 66/2010 ai volontari delle Forze armate in ferma quadriennale, pubblicato nella G.U.R.I. 4° Serie Speciale, n. 25 del 31 marzo 2017 e le graduatorie di merito approvate.

Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio.

INDICA ALTRESI'

**I NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI COME DA SEPARATO ALLEGATO:**

**ELENCO LETTERA B DELLA GRADUATORIA REDATTA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE**

Prof. Avv. Angelo Clarizia

*(Firmato digitalmente)*